

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA –
UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE
E
L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
PROTEO FARE SAPERE – VALLE D'AOSTA
PER LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SCIENTIFICHE
DI INTERESSE CONGIUNTO**

Con il presente accordo tra

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Fabrizio Cassella, nato a Aosta, il 29 dicembre 1963, domiciliato per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, Aosta, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 9 del 29 gennaio 2019;

E

l'Associazione Proteo Fare Sapere – Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente pro tempore Allera Longo Chiara, nata a Saint Vincent il 07/07/1955, domiciliato per il presente atto in via Via Lino Binel, 24 – Aosta, a ciò autorizzato per i suoi poteri statutari e con parere positivo del suo Comitato scientifico;

qui di seguito chiamati anche Università e Associazione, oppure - unitamente o disgiuntamente- Parti

Premesso che

- l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- in attuazione dei fini istituzionali, come individuati all'art. 3 dello Statuto di Ateneo, l'Università concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione, sia su scala nazionale che internazionale, è rappresentato dalla centralità dell'istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi di sviluppo del sistema socio-educativo;
- la crescita della società della conoscenza nelle sue dimensioni economiche, culturali e sociali è un ulteriore elemento perché le Università affianchino alle attività tradizionali di didattica specifiche attività di studio e ricerca avviate in collaborazione con i principali attori del contesto locale di riferimento;

- Proteo Fare Sapere – Valle d’Aosta è la struttura regionale di un’associazione professionale nazionale che guarda al complesso mondo della conoscenza e promuove lo sviluppo professionale di tutto il personale che vi opera, secondo il principio del mutuo aiuto professionale;
- l’Associazione è composta da personale docente, ausiliario tecnico amministrativo, dirigente, ispettivo della scuola, nonché da personale degli enti di ricerca, dell’università e dell’alta formazione artistica e musicale;
- l’Associazione, la cui attività non ha fini di lucro, promuove e organizza ricerche, corsi, seminari, convegni, master, formazione a distanza e corsi di preparazione ai concorsi per personale docente e dirigente e ATA della scuola, per il personale dell’università e degli enti di ricerca e per tutto il vasto mondo della conoscenza, collaborando attivamente con le università e partecipa a progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
- Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per la formazione (Decreto Miur n.177/2000 e DM del 08/06/2005), inserito nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Miur n.34/2010);
- l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e Proteo Fare Sapere – Valle d’Aosta intendono, quindi, sviluppare una reciproca collaborazione attraverso lo svolgimento di attività scientifiche realizzate congiuntamente, anche di carattere divulgativo;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Art. 2 – Finalità

Con la presente Convenzione le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all’occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifici progetti scientifici, anche a carattere internazionale, su tematiche di interesse comune finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio.

Art. 3 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è lo sviluppo di attività di ricerca, formative e seminari su temi prioritariamente legati alla educazione, la conoscenza, la diffusione del sapere, la formazione del personale delle istituzioni educative e formative di ogni livello.

Le attività scientifiche riguarderanno le seguenti azioni:

- realizzazione di iniziative formative, seminari e convegni nell'ambito di programmi concordati;
- realizzazione di studi condotti da gruppi di ricerca congiunti, nell'ambito di programmi concordati e approvati nei campi dell'educazione, l'organizzazione scolastica, il lavoro docente.

Art. 4 – Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno realizzate subordinatamente alle disponibilità delle risorse a ciò destinabili dalle Parti o a fronte di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati che ne assicurino la necessaria copertura finanziaria.

Ogni iniziativa da porre in essere dovrà essere oggetto di apposita approvazione delle Parti nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e sarà oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

Art. 5 – Responsabili scientifici

La responsabilità scientifica delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un referente per ciascuna delle parti nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili scientifici:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- assicurano la continuità delle attività scientifiche poste in essere;
- raccolgono le proposte relative a specifiche iniziative da sottoporre ai rispettivi organi competenti.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile scientifico individuato.

Art. 6 - Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla data della stipula.

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 9 – Registrazione

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Art. 10 – Rimandi


Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Aosta,

IL PRESIDENTE
DI PROTEO FARE SAPERE

(Allera Longo Chiara)



IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA'

(Prof. Fabrizio Cassella)

